

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>**Successioni**

Successioni

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 650/2012

Informazioni generali

Il **Regolamento (UE) n. 650/2012**, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione di atti pubblici intende facilitare la trattazione delle successioni internazionali per i cittadini dell'Unione.

Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca e dell'Irlanda.

Applicandosi alle successioni di persone decedute successivamente al 17 agosto 2015, il regolamento assicurerà la trattazione coerente di una determinata successione, conformemente a una sola norma giuridica e da parte di una singola autorità, consentendo anche ai cittadini di scegliere il diritto del loro paese di cittadinanza quale norma giuridica da applicarsi nei loro procedimenti successori.

Il regolamento introduce anche un Certificato successorio europeo (ECS). Si tratta di un documento emanato dall'autorità preposta al procedimento successorio per l'utilizzo da parte degli eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori di patrimoni al fine di provare il loro status e di esercitare i diritti e i poteri previsti dalla legge in altri Stati membri, senza una procedura particolare di riconoscimento.

Il 9 dicembre 2014, la Commissione ha adottato il **regolamento di esecuzione** che istituisce i moduli disponibili per l'utilizzo ai sensi del regolamento:

Word  (271 Kb) 

PDF  (744 Kb) 

Il portale della giustizia elettronica offre la possibilità di compilare e creare online il modulo V (certificato successorio europeo) in formato PDF [qui](#).

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Link collegato

[Guida per i cittadini : in che modo le norme dell'UE semplificano le successioni internazionali](#)

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Successioni - Belgio

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Per trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività: il tribunale di primo grado

Per i ricorsi avverso le decisioni su tali domande:

- per l'opposizione: il tribunale di primo grado
- per l'appello: la *Cour d'appel* (corte d'appello).

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

La *Court de Cassation* (corte di cassazione) è il giudice di legittimità delle sentenze. Essa non si pronuncia sui fatti. Un ricorso in cassazione è una procedura particolare. La corte di cassazione verifica soltanto se una decisione o una sentenza "in ultima istanza" (ossia dopo aver esaurito i mezzi di ricorso ordinari, in particolare l'appello e l'opposizione) viola la legge o ignora una norma di diritto. In tal caso la corte di cassazione annulla la decisione contestata e rinvia la causa a un altro giudice, che dovrà poi pronunciarsi nuovamente nel merito (rinvio dopo cassazione).

Cour de cassation

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Le autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64 sono i **notai**.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Con la legge del 13 luglio 2013 è stato istituito il *Tribunal de la Famille* (tribunale della famiglia) che è una sezione del tribunale di primo grado. La nuova legge generalizza l'uso della *requête* (istanza semplificata) per l'avvio del procedimento, ai fini dello snellimento della procedura e della riduzione dei costi legati ai procedimenti giudiziari. In molti casi, tuttavia, è ancora possibile avviare procedimenti mediante citazione, il che consente all'attore di gestire meglio la data in cui la causa sarà effettivamente presentata dinanzi al Tribunale.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Bulgaria

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Una domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione del giudice o di qualsiasi altro atto emesso in uno Stato membro dell'Unione europea sarà sottoposto all'esame del tribunale provinciale nel circondario in cui si trova il domicilio o la sede del debitore, o il luogo dell'esecuzione (articolo 627, lettera e, comma 1 del codice di procedura civile).

La ricerca del tribunale territorialmente competente si effettua per mezzo del relativo motore di ricerca.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

La sentenza del tribunale di primo grado può essere impugnata dinanzi alla Corte d'appello di Sofia (articolo 627, lettera e), comma 6, prima frase, del codice di procedura civile).

La decisione della Corte d'appello di Sofia può essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione (articolo 627, lettera e) comma 6, seconda frase, del codice di procedura civile).

La legislazione nazionale in materia di diritto civile relativa ai detti ricorsi in appello e in cassazione si trova nei capi 20 e 22 del codice di procedura civile.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Nel caso in cui il giudice bulgaro sia competente a livello internazionale ai sensi degli articoli 4, 7, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 650/2012, la domanda di rilascio di un certificato successorio europeo va presentata al tribunale del circondario in cui si trova l'ultimo domicilio del dante causa o altrimenti all'ultimo indirizzo in Bulgaria. In mancanza di un recapito in Bulgaria la domanda va sottoposta al tribunale circondariale di Sofia (articolo 627, lettera f, primo comma del codice di procedura civile).

La ricerca del tribunale territorialmente competente si effettua per mezzo del motore di ricerca disponibile sul sito.

Non esiste altra autorità competente per rilasciare il certificato successorio europeo.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

I ricorsi contro un certificato successorio europeo o il diniego di rilascio di tale certificato possono essere introdotti dinanzi al tribunale provinciale competente entro un mese dalla certificazione. Nel caso in cui un certificato successorio rilasciato non sia corretto o nel caso in cui il diniego di rilascio di un certificato non sia fondato, il tribunale annulla la decisione e rinvia il fascicolo dinanzi al tribunale di primo grado, allegando istruzioni vincolanti (articolo 627, lettera f, terzo comma del codice di procedura civile).

Le decisioni su una domanda di rettifica, di modifica, o di revoca di un certificato successorio europeo possono essere impuginate dinanzi al tribunale provinciale competente entro due settimane dalla data della notifica. Nel caso in cui un certificato successorio rilasciato non sia corretto o che un diniego di rettifica, di modifica o di revoca non sia fondato, il tribunale annulla la decisione in tutto o in parte e rinvia il fascicolo dinanzi al tribunale di primo grado, allegando istruzioni vincolanti (articolo 627, lettera h, terzo comma del codice di procedura civile).

La sospensione della validità di un certificato successorio europeo rilasciato dal tribunale circondariale può essere impugnata dinanzi al tribunale provinciale entro una settimana (dinanzi al tribunale di primo grado, allegando istruzioni vincolanti (articolo 627, lettera h, del codice di procedura civile).

Le questioni che non rientrano nel regolamento (UE) n. 650/2012 o dalle norme specificamente create in base al codice di procedura civile che costituiscono la procedura per il rilascio di un certificato successorio europeo, sono regolate dalle norme generali applicabili alla procedura prevista per la volontaria giurisdizione (capo 49 del codice di procedura civile).

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

In Bulgaria, soltanto i giudici veri e propri corrispondono alla definizione di "organo giurisdizionale" di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Ultimo aggiornamento: 26/09/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Cechia

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Il giudice competente a decidere sulle domande di dichiarazione di esecutività, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento è il tribunale circondariale (a Praga l'"*obvodní soud*", e a Brno il "*Městský soud*").

Il giudice competente a decidere sulle impugnazioni delle decisioni emesse in base alle domande sopradescritte, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento è il tribunale regionale (*krajský soud*) (a Praga il *Městský soud*). L'impugnazione va presentata dinanzi al giudice che ha emesso la decisione contestata.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Si possono utilizzare soltanto i rimedi giurisdizionali straordinari seguenti:

- azione per sentir dichiarare la nullità ("*žaloba pro zmatečnost*")
- azione per il riesame ("*žaloba na obnovu řízení*")
- esame dell'impugnazione (*dovolání*)

Tutti i ricorsi straordinari summenzionati vanno presentati dinanzi al giudice che si è pronunciato sulla domanda in primo grado.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Il certificato successorio europeo viene sempre rilasciato da un organo giurisdizionale. Nel caso in cui il procedimento per la successione sia già in corso, il certificato viene rilasciato dal commissario giudiziario, incaricato dall'organo giurisdizionale del compimento degli atti nel procedimento di successione, conformemente all'articolo 100, comma 1, della legge n. 292/2013 sui procedimenti giudiziari speciali.

Nel caso in cui tale certificato debba essere rettificato, modificato o revocato dopo il compimento del suddetto procedimento, tale atto non può essere compiuto dal notaio che agisce in qualità di commissario giudiziario. Infatti, il suo compito è terminato e non è più commissario giudiziario.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Il tribunale regionale statuisce sulle impugnazioni presentate dinanzi a un notaio che agisce in qualità di commissario giudiziario o dinanzi al tribunale circondariale la cui decisione è stata impugnata.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, della legge n. 292/2013 sui procedimenti giudiziari speciali, salvo disposizioni contrarie, gli atti del giudice di primo grado nel procedimento di successione sono compiuti da un notaio che agisce in qualità di commissario giudiziario, incaricato in tal senso dall'organo giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Germania

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Tribunale regionale (*Landgericht*)

Corte d'Appello (*Oberlandesgericht*)

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Domanda di ricorso

Corte di giustizia federale

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Tribunale distrettuale (*Amtsgericht*)

Baden-Württemberg: Amtsnotariat

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

- Tribunale regionale superiore (*Oberlandesgericht*)

Il ricorso (*Beschwerde*) deve essere presentato entro un mese dalla data di comunicazione della decisione alla persona abilitata a presentare ricorso. Tale termine può essere prorogato di due mesi se tale persona ha la sua residenza abituale all'estero. L'atto di ricorso, che deve essere presentato per iscritto oppure in forma orale per la trascrizione da parte del tribunale, può sollevare questioni sia di diritto che di fatto. Il ricorso viene automaticamente trasmesso al tribunale regionale superiore. Il tribunale regionale superiore adotta una decisione sul merito o può decidere di rinviare la questione al giudice, invitandolo a pronunciarsi alla luce del parere del tribunale regionale superiore.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non applicabile

Ultimo aggiornamento: 30/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Estonia

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

In Estonia i tribunali regionali sono competenti a decidere sulle domande di dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento. Si tratta dei seguenti 4 tribunali: di Harju, di Pärnu, di Tartu e di Viru. I recapiti dei tribunali regionali sono disponibili sul [sito internet](#) dei tribunali.

In Estonia, le Corti d'appello distrettuali sono competenti a decidere sui ricorsi contro la decisione relativa alla domanda di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento. In Estonia esistono due Corti d'appello distrettuali: quella di Tallinn (Tallinna Ringkonnakohus) e quella di Tartu (Tartu Ringkonnakohus). I recapiti di tali corti sono disponibili sul relativo [sito internet](#).

Il ricorso dinanzi alle suddette corti dev'essere presentato dall'intermediario del tribunale regionale la cui sentenza è stata impugnata.

In qualità di giudice di secondo grado, la corte del distretto di Tallinn statuisce sui ricorsi presentati contro le sentenze emesse dai tribunali regionali di Harju e di Pärnu. Nella sua qualità di giudice di secondo grado, la Corte distrettuale di Tartu statuisce sui ricorsi presentati contro le sentenze emesse dai tribunali regionali di Tartu e di Viru.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

In Estonia la Corte suprema (Riigikohus) è competente per tali procedimenti. Una sentenza di una corte distrettuale può essere impugnata con un ricorso presso la Corte suprema. Tale impugnazione dev'essere fondata unicamente sul fatto che la Corte distrettuale ha emesso la sentenza applicando in modo erroneo una disposizione di diritto sostanziale o sul fatto che abbia commesso una grave violazione di una norma di diritto processuale, dando luogo così a una decisione non corretta.

I recapiti del Riigikohus sono disponibili sul relativo [sito internet](#).

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

In Estonia i notai possono rilasciare il certificato successorio europeo ai sensi dell'articolo 64 del regolamento. I recapiti aggiornati di tutti i notai estoni sono disponibili sul [sito internet](#) del Consiglio dell'Ordine dei notai o dall'intermediario della funzione „Leia notar”.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

In Estonia i tribunali regionali sono competenti per tali procedimenti.

Per impugnare un certificato successorio rilasciato da un notaio, occorre presentare un ricorso presso il tribunale regionale nel cui ambito è competente il notaio che ha rilasciato il certificato. Il tribunale regionale emetterà una decisione sul ricorso.

Una decisione del tribunale regionale può essere impugnata dinanzi a una corte distrettuale e la relativa decisione può a sua volta essere impugnata dinanzi alla Corte suprema.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Tali autorità non esistono in Estonia.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Grecia

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

L'organo giurisdizionale competente per esaminare le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, comma 1, è il giudice monocratico del tribunale di primo grado (*Μονομελές Πρωτοδικείο*) del circondario in cui la parte contro la quale viene richiesta l'esecuzione è domiciliato; qualora la parte esecutata non abbia domicilio, farà fede la sua residenza e qualora non abbia residenza l'organo giurisdizionale competente sarà il giudice monocratico del tribunale di primo grado della capitale (articolo 905, comma 1, del Codice di procedura civile).

L'organo giurisdizionale competente a trattare le impugnazioni nei confronti delle decisioni pronunciate ai sensi dell'articolo 45, comma 1, è il relativo giudice monocratico della Corte d'appello [*Μονομελές Εφετείο*] che è l'organo giurisdizionale superiore rispetto al giudice monocratico del tribunale di primo grado (*Μονομελές Πρωτοδικείο*).

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

La Corte Suprema [*Άρειος Πάγος*] è l'organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere impugnata la decisione pronunciata dal giudice monocratico della Corte d'appello, ex articolo 51.

L'esecutività viene dichiarata dal giudice monocratico del tribunale di primo grado su istanza di parte, nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione (articoli da 740 a 781 del Codice di procedura civile).

Le impugnazioni dinanzi al giudice monocratico della Corte d'appello contro la suddetta decisione del giudice monocratico della Corte d'appello [sic] sono trattate in procedimenti che si tengono in contraddittorio (articolo 524 del Codice di procedura civile).

La decisione può essere pronunciata in base ai motivi di cui all'articolo 559 del Codice di procedura civile.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Il Tribunale civile circondariale [*Ειρηνοδίκη*] del circondario in cui la persona deceduta era domiciliata al momento del decesso; qualora non avesse avuto domicilio farà fede la sua residenza e nel caso non avesse avuto residenza allora sarà il tribunale civile circondariale della capitale (articoli da 30 a 810 del Codice di procedura civile).

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

A.- La decisione che dispone l'emissione di un certificato di successione ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento può essere impugnata presentando il relativo ricorso dinanzi al tribunale di primo grado in composizione collegiale [*Πολυμελούς Πρωτοδικείου*] nel circondario a cui appartiene il relativo tribunale civile circondariale (articolo 824, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 18 del Codice di procedura civile).

B. La decisione che dispone la revoca del certificato o che lo dichiara nullo o che lo modifica o comunque lo annulla può essere impugnata ai sensi degli articoli 71 e 73, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, soltanto nell'ambito di un procedimento avviato da un terzo dinanzi all'organo giurisdizionale delle successioni, vale a dire il tribunale civile circondariale [*Ειρηνοδίκη*] del circondario in cui il deceduto era domiciliato al momento del decesso; qualora non avesse avuto domicilio sarà la sua residenza, nel caso non avesse avuto residenza allora sarà il tribunale civile circondariale della capitale (articoli 823 e 824 del Codice di procedura civile in combinato disposto con l'articolo 1965 del Codice civile).

Per la normativa sui procedimenti d'appello (v. sopra al punto A) cfr. gli articoli da 495 a 500 e da 511 a 537 del Codice di procedura civile.

Per i procedimenti riguardanti i terzi (v. sopra al punto B) cfr. gli articoli da 583 a 590 del Codice di procedura civile.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

I notai sono professionisti legali competenti in materia di successioni.

Gli atti notarili sono controllati dall'autorità giudiziaria (il pubblico ministero presso il tribunale di primo grado - *Εισαγγελέα Πρωτοδικών*).

I notai sono pubblici ufficiali e liberi professionisti che hanno ricevuto dallo Stato l'autorità per redigere atti autentici che hanno la validità di atti pubblici, nonché forza probatoria, esecutorietà ed esattezza dei dati.

Nell'esercizio dei loro doveri, applicando la legge, i notai tutelano al tempo stesso gli interessi dello Stato e delle parti e in quanto giuristi con una formazione accademica di livello elevato e che agiscono in maniera imparziale, nei loro atti si ravvisa la certezza del diritto per coloro che sono interessati prevenendo così potenziali controversie.

Tali qualità relative ai notai e agli atti e documenti che redigono delineano il loro ruolo: essi sono attivi ed efficaci in una sorta di giustizia preventiva, visto che tutelano i diritti di tutti coloro che si rivolgono a loro.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Spagna

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Gli organi giurisdizionali competenti a trattare i procedimenti esecutivi sono i *Juzgados de Primera Instancia* (tribunali di primo grado) del domicilio della parte contro cui si richiede il riconoscimento o l'esecuzione o il luogo d'esecuzione in cui la decisione deve produrre i propri effetti.

Ventiseiesima disposizione finale della *Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil* (legge 1/2000 sul codice di procedura civile), nella versione figurante nella disposizione finale 2ª de la *Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil* (legge sulla cooperazione giuridica internazionale in materia civile), regola 2.

È possibile proporre ricorso. L'organo giurisdizionale competente per i ricorsi è l'*Audencia Provincial* (tribunale provinciale).

Ventiseiesima disposizione finale della *Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil* (legge 1/2000 sul codice di procedura civile), nella versione figurante nella disposizione finale 2ª de la *Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil* (legge sulla cooperazione giuridica internazionale in materia civile), regola 5.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Avverso la sentenza di secondo grado è possibile proporre, se del caso, ricorso straordinario per violazione delle norme procedurali e ricorso per cassazione conformemente alle disposizioni di tale legge.

Ventiseiesima disposizione finale della *Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil* (legge 1/2000 sul codice di procedura civile), nella versione figurante nella disposizione finale 2ª de la *Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil* (legge sulla cooperazione giuridica internazionale in materia civile), regola 5.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Il certificato è rilasciato dall'organo giudiziario o dal notaio competenti per il caso.

a) L'organo giurisdizionale emette un certificato successorio europeo mediante ordinanza separata, in conformità all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012, previa richiesta che può essere presentata utilizzando il modulo di cui all'articolo 65, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

L'organo giurisdizionale che tratta o ha trattato la successione è competente a rilasciare un certificato successorio europeo. Una copia certificata conforme del certificato successorio è consegnata al richiedente.

b) Su richiesta, il notaio competente che tratta tutta o parte della successione, o il suo rappresentante o successore legale, è responsabile dell'emissione del certificato di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) n. 650/2012 mediante il modulo di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento

Ventiseiesima disposizione finale della *Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil* (legge 1/2000 sul codice di procedura civile), nella versione figurante nella disposizione finale 2ª de la *Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil* (legge 29/2015 sulla cooperazione giuridica internazionale in materia civile), regole 11 e 14.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

a) La modifica, l'annullamento o il rifiuto del rilascio di un certificato successorio europeo, che l'organo giudiziario ha emesso o deve emettere, avviene con ordinanza separata che può essere impugnata, in prima e ultima istanza (*en única instancia*), secondo le modalità del ricorso in opposizione (*recurso de reposición*).

b) Se il notaio rifiuta di rettificare, modificare, annullare o emettere un certificato successorio europeo, si può presentare un ricorso, in prima e ultima istanza, davanti al giudice di prima istanza della sede del notaio che è trattato con procedura orale (*trámites del juicio verbal*).

Ventiseiesima disposizione finale della *Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil* (legge 1/2000 sul codice di procedura civile), nella versione figurante nella disposizione finale 2ª de la *Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil* (legge 29/2015 sulla cooperazione giuridica internazionale in materia civile) regole 12, 13, 15 e 16.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

I notai, per quanto riguarda le dichiarazioni di successione legittima, le procedure di presentazione, di autenticazione, di apertura e di certificazione dei testamenti sigillati, olografi e orali, nonché la redazione di un inventario dell'asse ereditario.

Articoli 55 et 56, da 57 a 65 e da 67 a 68 della *Ley del Notariado* (legge relativa ai notai) nella versione figurante nell'11ª disposizione finale della *Ley 15/2005, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria* (legge 15/2015, del 2 luglio 2015, relativa alla giurisdizione volontaria).

Ultimo aggiornamento: 12/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Francia

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

I ricorsi di cui all'articolo 45 devono essere presentati al direttore degli uffici della cancelleria del tribunale (ex articolo 509, primo, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile) nel caso in cui il ricorso riguardi una decisione o una transazione conclusa dinanzi a un giudice e al presidente del Consiglio dell'ordine dei notai o in caso di assenza o d'impossibilità a intervenire in presenza del suo vice, nel caso in cui riguardi un atto autentico.

Il giudice dinanzi al quale vengono presentati i ricorsi ex articolo 50, paragrafo 2, è il presidente del tribunale (articolo 509, comma 9, del codice di procedura civile).

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Per ricorrere contro una decisione del presidente del tribunale, "in ultimo grado", è necessario presentare ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

I motivi alla base della presentazione di un ricorso in cassazione sono di diversa natura (violazione di legge, eccesso di potere, difetto di competenza, mancanza di una base giuridica, assenza di motivi, decisioni contrastanti, ecc.), ma hanno in comune il fatto che il giudice si limiterà ad eseguire una mera valutazione dell'applicazione della legge. La Corte di cassazione verifica ad esempio che nella decisione in esame non sussista violazione delle norme di legge oppure che la decisione non abbia tenuto in considerazione le stesse, ma non si pronuncia nel merito dei fatti.

La Corte di cassazione

5 quai de l'horloge

75055 Parigi

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Il certificato successorio europeo viene emesso da un notaio.

Il Conseil supérieur du notariat, è l'organismo a livello nazionale relativo all'associazione professionale dei notai in Francia.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Parigi

Contatti:  <https://www.notaires.fr/fr>

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

I ricorsi di cui all'articolo 72 possono essere presentati dinanzi al presidente del tribunale competente nel territorio in cui si trova il notaio competente (articolo 1381, comma 4 del codice di procedura civile).

Tale ricorso può essere inoltrato entro quindici giorni dall'emissione o dalla notifica della copia del certificato conforme del suddetto certificato successorio europeo o dalla ricezione della decisione relativa al summenzionato certificato.

Il presidente del tribunale si pronuncia in ultimo grado sul ricorso. Il ricorrente, il notaio che ha redatto l'atto ed eventualmente la parte che ha richiesto un certificato successorio (se non è il ricorrente stesso) vengono sentiti e citati. Il notaio viene informato della decisione.

Nel caso in cui il presidente del tribunale disponga per l'emissione, la rettifica o la modifica del certificato può procedere personalmente o può invitare il notaio ad agire in tal senso.

Nel caso in cui la revoca o la sospensione degli effetti del certificato successorio europeo venga disposta dal presidente del tribunale, il notaio informa immediatamente tutti i soggetti che hanno ricevuto copie conformi dei certificati. Nessuna copia del certificato può essere emessa nel periodo di sospensione dei suoi effetti.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non disponibile

Ultimo aggiornamento: 15/12/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Croazia

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Il nome e le coordinate degli organi giurisdizionali locali competenti figurano nella base dati disponibile sul portale europeo e-Justice.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

I ricorsi contro le decisioni di un tribunale di primo grado (che si pronuncia su una impugnazione di una decisione di un notaio) devono essere presentati entro quindici giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.

Sulla base del ricorso il tribunale di primo grado può modificare la decisione impugnata emettendo una nuova decisione. Qualora il tribunale di primo grado non modifichi la sua decisione, esso rinvia il ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale di secondo grado (che può ammettere un ricorso tardivo nel caso in cui non sia in contrasto con i diritti delle altre parti).

Occorre notare che chiunque abbia un interesse (tutelato dalla legge) può chiedere di modificare la decisione dinanzi agli organi giurisdizionali per qualsiasi questione che a suo avviso sia stata giudicata ingiustamente nell'ambito di una decisione su una successione, nel caso in cui la persona che ricorre non sia vincolata da una decisione definitiva su una successione (articolo 232 della legge sulle successioni).

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Conformemente alla legge sulle successioni, i tribunali locali sono competenti a rilasciare il certificato successorio europeo; lo stesso vale per i notai in quanto commissari del tribunale.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

L'articolo 7 della legge che attua il regolamento (UE) n. 650/2012 permette di presentare un ricorso contro un certificato successorio europeo (in prosieguo: "il certificato") rilasciato da un notaio. Sul ricorso decide il tribunale locale. Inoltre, si può presentare ricorso contro un certificato emesso da un tribunale locale o contro una decisione di un tribunale locale o contro una decisione di un tribunale locale di concessione o di diniego a rilasciare un certificato. In questo caso, è il tribunale di contea a decidere sul ricorso.

Un certificato può essere rettificato, modificato o revocato dal tribunale locale o dal notaio che l'ha rilasciato, di propria iniziativa (d'ufficio) o su domanda di una persona che ha interesse in tal senso. L'articolo 9 della legge che attua il regolamento (UE) n. 650/2012 permette di presentare un ricorso contro un certificato successorio europeo (in prosieguo: "il certificato") rilasciato da un notaio. Sul ricorso si pronuncia il tribunale locale. Inoltre, si può presentare ricorso contro una decisione di rettifica, di modifica o di revoca di un certificato emesso da un tribunale locale. In questo caso il ricorso è il tribunale di contea a pronunciarsi.


Il tribunale locale o il notaio dinanzi al quale la richiesta di modifica o di revoca del certificato è pendente si pronunciano sulle domande di sospensione degli effetti di un certificato ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012. E' possibile presentare un ricorso contro una decisione di sospensione degli effetti di un certificato emesso da un notaio. Sul ricorso decide il tribunale locale competente. Si può presentare un ricorso anche contro una decisione di sospensione degli effetti di un certificato emesso da un tribunale locale. In questo caso sul ricorso si pronuncia il tribunale di contea.

In tutti i casi suddetti, le disposizioni della legge sulle successioni che regolano i procedimenti e le decisioni in materia di successione si applicano mutatis mutandis alle disposizioni e alle decisioni relative ai ricorsi contro le decisioni dei notai e ai ricorsi contro le decisioni dei tribunali locali.

In base alla legge sulle successioni, un ricorso contro una decisione presa da un notaio, in quanto commissario del tribunale in un procedimento di successione può essere presentato entro otto giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione alle parti. Il ricorso dev'essere presentato presso il notaio, che deve trasmetterlo immediatamente al tribunale locale competente insieme al relativo fascicolo. Il giudice monocratico si pronuncia sulle impugnazioni. I ricorsi tardivi, incompleti o irricevibili sono respinti dal tribunale. Quando un tribunale si pronuncia su un ricorso contro una decisione presa da un notaio esso può confermare la decisione in tutto o in parte, oppure annullarla. Il tribunale può, di sua iniziativa (d'ufficio) decidere quale parte di una decisione è annullata o confermata. La decisione di un tribunale con la quale viene revocata in tutto o in parte la decisione di un notaio non può essere impugnata da un singolo ricorrente.

La legge sulle successioni prevede la possibilità di ricorrere contro una decisione di un tribunale di primo grado. I ricorsi devono essere presentati dinanzi al tribunale di primo grado entro quindici giorni dalla data della notifica o della comunicazione della decisione in primo grado. Quando un ricorso viene presentato tempestivamente, il giudice di primo grado può di sua iniziativa (d'ufficio) modificare la decisione impugnata emanando una nuova decisione, nel caso in cui ciò non violi i diritti delle altre parti, fondati su quest'ultimo provvedimento. Qualora il tribunale di primo grado non modifichi la sua decisione esso rinvia il ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale di secondo grado, indipendentemente dal fatto di sapere se il ricorso è stato presentato tempestivamente o meno. Quest'ultimo giudice può tuttavia prendere anche in considerazione i ricorsi tardivi, nel caso in cui ciò non violi i diritti delle altre parti basati sulla decisione impugnata.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

In Croazia, oltre ai tribunali locali, i [notai](#)  (194 Kb) [hr](#) sono designati come operatori del diritto competenti in materia di successioni e che esercitano funzioni giurisdizionali o agiscono in virtù di una delega di poteri di un'autorità giudiziaria e sotto il suo controllo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Ultimo aggiornamento: 13/09/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Italia

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Corte d'Appello

I dettagli di contatto di tutte le Corti d'Appello possono essere reperiti al seguente indirizzo: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp limitando la ricerca alle sole Corti d'Appello

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Corte Suprema di Cassazione di ROMA

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italia

Tel. +39 06 68831

Fax +39 06 6883423

Web: <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>

Festività locale: 29 giugno

La procedura nazionale è quella del "ricorso per Cassazione".

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Notai

I dettagli di contatto dei Notai possono essere reperiti al seguente indirizzo: <https://www.notariato.it/trova-notaio/> .

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Reclamo ai sensi dell'articolo 739 del Codice di Procedura Civile.

(a)

- Tribunale, in composizione collegiale, del luogo di residenza del Notaio.

(b)

I dettagli di contatto di tutti i Tribunali possono essere reperiti al seguente indirizzo: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp limitando la ricerca ai soli Tribunali.

(c)

Il reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile si propone con ricorso al Tribunale, che pronuncia in Camera di Consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della decisione dell'autorità di rilascio, se è data in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è data in confronto di più parti.

Ultimo aggiornamento: 21/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Cipro

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Gli organi giurisdizionali competenti sono i tribunali distrettuali

Tribunale distrettuale di Nicosia

Indirizzo: Charalmbou Mouskou, 1405 Nicosia, Cipro

Tel: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tribunale distrettuale di Limassolo

Indirizzo: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cipro

Tel: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tribunale distrettuale di Larnaca

Indirizzo: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cipro

Tel: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tribunale distrettuale di Paphos

Indirizzo: Angolo di Neofytou e Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cipro

Tel.: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tribunale distrettuale di Famagosta

Indirizzo: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipro

Tel: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Il diritto nazionale non prevede l'esistenza di procedimenti per ricorrere contro le decisioni della Corte Suprema sul ricorso di cui trattasi.

Tuttavia, se la dichiarazione di esecutività è stata impugnata presentando una "domanda privilegiata" (*pronomiakò éntalma*) esaminata dalla Suprema Corte, sarà possibile in seguito presentare ricorso contro la decisione del giudice, analogamente a quanto avviene nelle cause civili.

Comunque, nel caso in cui si ritenga che vi sia stata una violazione dei diritti umani, è possibile presentare un ricorso individuale presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

L'autorità preposta al rilascio del certificato successorio europeo è il tribunale distrettuale ("Eparchiako Dikastirio") competente per territorio, come indicato in precedenza per la domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

L'impugnazione prevista contro una decisione emessa dall'autorità giudiziaria in tal senso competente (vale a dire il tribunale distrettuale) relativamente al rilascio di un certificato è un ricorso dinanzi alla Corte Suprema, in base alle norme della procedura civile.

Eccezionalmente la Corte Suprema può concedere un'autorizzazione a presentare una "domanda privilegiata" e in tal caso vale quanto esposto sopra.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

L'unica autorità che esercita funzioni giurisdizionali o agisce in base a una delega dei poteri da parte di un'autorità giudiziaria o agisce con la supervisione di un'autorità giudiziaria è la cancelleria di ciascun tribunale distrettuale, ai sensi dell'articolo 13, capo 189 della legge sull'amministrazione delle successioni; tuttavia nel caso in cui le condizioni per le competenze stabilite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento non siano soddisfatte, la cancelleria non è considerata un "organo giurisdizionale" secondo la definizione prevista dal regolamento.

Tenuto conto della definizione del termine "decisione" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento, l'unica competenza della cancelleria per la quale sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento è la fissazione del costo delle domande e dei procedimenti in generale relativi alle successioni; ciò nei casi in cui la cancelleria sia competente in tal senso, in quanto rientra nella definizione di "organo giurisdizionale" in base al regolamento.

Ultimo aggiornamento: 26/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Lettonia

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Una sentenza straniera esecutiva nello stato in cui è stata adottata viene eseguita, successivamente al suo riconoscimento, secondo le modalità definite nel codice di procedura civile (*Civilprocesa likums*).

Per quanto riguarda la procedura di dichiarazione intesa a riconoscere forza esecutiva a una decisione giudiziale, prevista dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, occorre applicare le disposizioni del capo 77 del codice di procedura civile relative al riconoscimento delle sentenze straniere nella misura in cui ciò è consentito dalle disposizioni del regolamento. Inoltre la competenza per decidere sulle domande intese a ottenere la dichiarazione di riconoscimento della forza esecutiva in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1, spetta al tribunale distrettuale (*rajona (pilsētas) tiesa*) nella cui giurisdizione è compreso il luogo di esecuzione della sentenza o il domicilio dichiarato del convenuto o, in mancanza, il suo domicilio o la sua sede sociale dello stesso.

La decisione di un giudice di primo grado relativa a una domanda di riconoscimento può costituire oggetto di ricorso (*blakus sūdzība*) dinanzi al tribunale regionale (*apgabaltiesa*), la decisione di quest'ultimo può altresì essere appellata (*blakus sūdzība*) dinanzi alla Corte suprema (*Augstākā tiesa*).

L'elenco dei tribunali distrettuali e dei tribunali regionali può essere consultato al seguente indirizzo: <https://tiesas.lv/tiesas/saraksts>

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

La decisione di un giudice di primo grado relativa a una domanda di riconoscimento può costituire oggetto di ricorso (*blakus sūdzība*) dinanzi al tribunale regionale (*apgabaltiesa*), la decisione di quest'ultimo può altresì essere appellata (*blakus sūdzība*) dinanzi alla Corte suprema (*Augstākā tiesa*).

Una parte del processo il cui domicilio dichiarato o il cui domicilio o la sede sociale è situato in Lettonia, può presentare il suddetto ricorso entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notifica di una copia della sentenza, mentre una parte del processo il cui domicilio dichiarato, o il domicilio o la sede sociale non è situato in Lettonia può introdurre domanda entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica di una copia della decisione.

L'elenco delle giurisdizioni lettoni è disponibile sul [portale delle giurisdizioni lettoni](#).

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Il certificato successorio europeo è emesso da un notaio (*zvērināts notārs*) qualora il fascicolo di successione transfrontaliera rientri nella competenza della Lettonia ai sensi degli articoli 4, 7, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 650/2012.

L'elenco dei notai può essere consultato sul [sito web dei notai lettoni](#).

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Il notaio che ha redatto un certificato successorio europeo può, su istanza della parte interessata, rettificarlo modificarlo o revocarlo in applicazione dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 650/2012, o sospenderne gli effetti in applicazione dell'articolo 73 dello stesso regolamento.

A tal fine il notaio redige un atto notarile (*notariāls akts*) che rettifica, modifica o sospende il certificato successorio europeo e ne informa senza indugio tutti di coloro cui era stato consegnato un estratto o una copia del suddetto certificato.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo e dell'articolo 3241 della legge lettone sul notariato (*Notariāta likums*), un notaio che tratta un fascicolo relativo alla successione transfrontaliera applica le disposizioni della suddetta legge, nella misura in cui lo consentano le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in Lettonia.

La domanda di successione (*mantošanas iesniegums*) è sottoposta al notaio di cui all'articolo 252 della legge lettone sul notariato. Tuttavia, se l'ultimo domicilio dichiarato del defunto o se l'ubicazione dei suoi beni o della maggior parte di quest'ultimi non è conosciuta, la suddetta domanda può essere sottoposta a un altro notaio.

La procedura di dichiarazione avente il fine di riconoscere la forza esecutiva di una decisione giudiziale deve essere introdotta dinanzi al tribunale distrettuale.

L'elenco dei notai lettoni può essere consultato sul [sito web del consiglio notarile lettone](#).

Ultimo aggiornamento: 05/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Lituania

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d'appello di Lituania)

Indirizzo: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Repubblica di Lituania

Tel.: (+370 70) 663 685

Fax: (+370 70) 663 060

E-mail: [✉ apeliacinis@apeliacinis.lt](mailto:apeliacinis@apeliacinis.lt), [✉ apeliacinis@teismas.lt](mailto:apeliacinis@teismas.lt)

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Lietuvos apeliacinis teismas (Corte suprema di Lituania)

Indirizzo: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Repubblica di Lituania

Tel.: (+370 5) 2 616 466

Fax: (+370 5) 2 616 813

E-mail: [✉ lat@teismas.lt](mailto:lat@teismas.lt)

Un ricorso per cassazione deve essere presentato conformemente alle norme procedurali nazionali dinanzi alla Corte di cassazione. Il codice di procedura civile lituano prevede il ricorso per cassazione solo nei casi seguenti: 1) in caso di violazione delle norme di diritto sostanziale o procedurale di importanza fondamentale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione uniforme del diritto, se la violazione può essere all'origine di una decisione (ordinanza) illegittima; 2) se nella decisione (ordinanza) impugnata l'organo giurisdizionale si è discostato dalla giurisprudenza della Corte suprema di Lituania; 3) se la giurisprudenza della Corte suprema di Lituania sul punto di diritto in questione non è uniforme. La Corte di cassazione esamina, entro i limiti del ricorso, le decisioni e/o le ordinanze impugnate unicamente sotto il profilo dell'applicazione del diritto.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Il certificato è rilasciato da un notaio del luogo di apertura della successione. La competenza territoriale dei notai in materia di successione è stabilita dal ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania.

Una lista aggiornata regolarmente dei notai e informazioni utili relative ai loro contatti e alla loro competenza territoriale in materia di successione è disponibile al seguente indirizzo: <https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus>.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

I ricorsi possono essere presentati davanti al tribunale distrettuale (*apylinkės teismas*) del luogo in cui si trova la sede del notaio.

Conformemente alle disposizioni della legge lituana sul notariato (*Lietuvos Respublikos notariato įstatymas*), qualsiasi parte interessata che ritiene illegittimo un atto notarile o il rifiuto di redigere un atto notarile può depositare un ricorso davanti all'organo giurisdizionale del luogo in cui si trova la sede del notaio.

Conformemente al codice di procedura civile lituano, l'assenza di tale ricorso non impedisce di adire il giudice competente per chiedere il risarcimento del danno causato dagli atti illegittimi del notaio. Il ricorso per contestare un atto notarile può essere depositato entro venti giorni a decorrere dalla data in cui il richiedente ha preso conoscenza, o avrebbe dovuto prendere conoscenza, della redazione dell'atto contestato o del rifiuto di redigerlo, e comunque non oltre novanta giorni dalla redazione dell'atto contestato. Le controversie relative agli atti notarili sono regolate con ordinanza. Quando accoglie il ricorso, l'organo giurisdizionale annulla l'atto notarile impugnato o ordina al notaio di redigere l'atto. L'ordinanza dell'organo giurisdizionale relativa ad atti notarili può essere oggetto di un'impugnazione separata davanti all'organo giurisdizionale d'appello.

[Coordinate dei tribunali distrettuali](#)

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Lussemburgo

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Organo giurisdizionale o autorità competente

Presidente del Tribunal d'arrondissement (tribunale circondariale)

Informazioni di contatto

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Organo giurisdizionale competente in appello

Cour d'appel (Corte d'appello), sezione civile

Informazioni di contatto

Cour d'appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Organo giurisdizionale competente

Cour de cassation (Corte di cassazione)

Informazioni di contatto

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2369 / 2373

Procedura

Ricorso per cassazione

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Autorità competente(i)

Tutti i notai membri della Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg (Consiglio notarile del Granducato di Lussemburgo).

Informazioni di contatto

<http://www.notariat.lu>

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Organo giurisdizionale competente

Tribunal d'arrondissement (tribunale circondariale)

Informazioni di contatto

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

Procedura

Procedura scritta

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

/

Ultimo aggiornamento: 13/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Ungheria

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Il tribunale distrettuale si trova nella sede della corte regionale; a Budapest si trova il tribunale del distretto centrale di Buda; le impugnazioni vengono trattate dalle corti regionali o a Budapest dalla corte regionale della capitale Budapest (nome e recapito degli organi giurisdizionali).

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

I ricorsi sono trattati dalla "Kúria" ungherese, nell'ambito dei procedimenti d'impugnazione.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Le autorità competenti a emettere i certificati sono le seguenti:

- gli organi giurisdizionali di cui all'articolo 3, secondo comma i **tribunali distrettuali**.
- altre autorità competenti in materia di successioni in base alla legislazione nazionale: i "**notai di diritto civile**".

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Le istanze per la revisione sono trattate dalle corti regionali o, a Budapest, dalla Corte regionale della capitale Budapest (nome e recapito degli organi giurisdizionali).

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Nel diritto civile ungherese i notai sono considerati come "altre autorità e professionisti del diritto".

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Malta

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Il giudice competente ad esaminare la domanda di dichiarazione di esecutività è il Tribunale civile (prima sezione). Un ricorso contro tale decisione dev'essere presentata dinanzi alla Corte d'appello.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

V. le disposizioni del titolo IV del 3° Libro del Codice d'organizzazione e di procedura civile (Capo 12 delle Leggi di Malta) relative alle domande di nuovo processo.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Le autorità competenti a rilasciare un certificato conformemente all'articolo 64 sono il Tribunale civile (sezione giurisdizione volontaria) e i notai che sono incaricati in base alla legge sulla professione e gli archivi notarili.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

L'impugnazione va presentata tramite un ufficiale giudiziario dinanzi alla prima sezione del Tribunale civile secondo il codice d'organizzazione e di procedura civile (Capo 12 delle Leggi di Malta). Un ricorso contro una decisione della prima sezione del Tribunale civile va presentata dinanzi alla Corte d'appello.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Paesi Bassi

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Il giudice dei procedimenti d'urgenza (*voorzieningenrechter*) del tribunale competente.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Ricorso per cassazione. La Corte suprema (*Hoge Raad*) non procede al riesame dei fatti del caso di specie, ma si basa su quelli accertati dalla corte d'appello (nel caso di specie il tribunale competente). Inoltre verifica se il giudice abbia interpretato e applicato correttamente la legge nella sua sentenza e se questa sia stata motivata in maniera sufficiente e comprensibile. Il procedimento in cassazione è volto a promuovere e garantire l'uniformità e l'evoluzione del diritto e la protezione giuridica.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Le autorità competenti del caso sono i notai. Gli estremi dei notai in possesso di competenze specifiche possono essere ottenute dall'Ordine nazionale dei notai (*Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie*).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Tel.: +31 70 3307111

Fax: +31 70 3602861

E-mail: info@knb.nl

Postbus 16020, 2500 BA - L'Aia

Ufficio al pubblico: Spui 184, 2511 BA - L'Aia

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Il giudice di pace (*kantonrechter*). La procedura viene avviata su presentazione di richiesta. Il tribunale distrettuale convoca le eventuali parti interessate. Queste possono depositare un controricorso fino a che la procedura non sia stata avviata, o, nel caso in cui il giudice lo consenta, anche nel corso della procedura stessa. Le parti possono inoltre presentare le proprie difese orali contro la richiesta nel corso dell'udienza. Al termine della difesa il giudice stabilisce la data in cui pronuncerà la sentenza.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Nei Paesi Bassi non esiste alcuna autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Austria

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

I tribunali distrettuali (*Bezirksgerichte*) sono competenti per trattare le domande formulate ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1.

Il tribunale regionale (*Landesgericht*) è competente in materia di ricorsi ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, contro le decisioni rese relativamente a questo tipo di domande, da parte del tribunale distrettuale che ha pronunciato la decisione.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Il ricorso in «*Revision*» (che permette esclusivamente un riesame delle questioni di diritto) va indirizzato alla corte suprema (*Oberster Gerichtshof*), mediante deposito presso il tribunale distrettuale che ha pronunciato la decisione oggetto di ricorso.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Il certificato successorio europeo fornito dal tribunale distrettuale (da parte di un *Gerichtskommissär*, vale a dire un notaio rappresentante l'autorità giudiziaria).

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Il giudice del tribunale distrettuale decide sui ricorsi delle parti in materia di errore nel certificato successorio emesso dall'ufficiale giudiziario. È possibile ricorrere contro la decisione del giudice dinanzi al tribunale regionale, nel termine di 14 giorni dalla notifica della sentenza mediante deposito del ricorso presso il tribunale distrettuale che ha emesso la sentenza impugnata.

Qualora il *Gerichtskommissär* non sia certo della possibilità di emettere il certificato successorio richiesto, trasmette la domanda al giudice, quest'ultimo decide se è opportuno o meno che il *Gerichtskommissär* emetta il certificato successorio e, se del caso, con quali modalità.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

In Austria non esistono altre autorità e altri professionisti del diritto ai sensi dell'articolo tre, paragrafo due.

Ultimo aggiornamento: 17/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Polonia

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

a) il tribunale regionale

<http://bip.ms.gov.pl/pl/rejstry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych>

b) la corte d'appello – Il ricorso viene presentato dall'intermediario del tribunale regionale che ha emesso la decisione impugnata.

<http://bip.ms.gov.pl/pl/rejstry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych>

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

a) la Corte suprema – Il ricorso dev'essere presentato dall'intermediario della corte d'appello che ha emesso la decisione impugnata.

b) indirizzo: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Tel.: +48 22 530 8000

c) ricorso in cassazione – Un ricorso in cassazione non può essere presentato in base a motivi relativi alla constatazione dei fatti o alla valutazione delle prove.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

a) il tribunale circondariale

<http://bip.ms.gov.pl/pl/rejstry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych>

b) un notaio

http://www.km.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

a)

- Se il certificato successorio europeo è stato rilasciato dal tribunale circondariale, l'impugnazione viene presentata presso il tribunale regionale dall'intermediario del tribunale circondariale;

- Se il certificato successorio europeo è stato rilasciato da un notaio, l'impugnazione viene presentata presso il tribunale regionale tramite l'intermediario di un notaio.

b)

- tribunali:

<http://bip.ms.gov.pl/pl/rejstry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych>

- notai:

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non pertinente

Ultimo aggiornamento: 06/09/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Portogallo

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

I tribunali competenti a decidere sulle domande di esecutività, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, sono: gli **organi giurisdizionali di competenza generica** oppure (nel caso in cui esistano) i **giudici locali civili del tribunale circondariale competente di primo grado (Tribunal de Comarca)**.

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, i giudici competenti a statuire sui ricorsi contro le decisioni relative a tali domande sono le **corti d'appello (Tribunais da Relação)**.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Ai sensi dell'articolo 51 la decisione emessa sul ricorso può essere soltanto oggetto di un ricorso in diritto dinanzi alla Corte Suprema (Supremo Tribunal de Justiça).

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Le autorità competenti a emettere il certificato successorio europeo sono i cancellieri, in particolare quelli che esercitano competenze nell'ambito dei procedimenti semplificati di successione ereditaria previsti agli articoli da 210-A a 210-R del codice dello stato civile attualmente vigente.

L'elenco dei cancellieri competenti a rilasciare il certificato successorio europeo è disponibile sul seguente sito: http://www.im.mj.pt/IRN/sections/im/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Ai sensi dell'articolo 72, le autorità competenti per i ricorsi contro le decisioni dei cancellieri sono gli **organi giurisdizionali di competenza generica oppure (nel caso in cui esistano) i giudici locali civili del tribunale distrettuale competente di primo grado (Tribunal de Comarca) della circoscrizione a cui appartiene la rispettiva cancelleria**.

Entro quindici giorni dalla notifica della decisione il ricorrente deve presentare in cancelleria un ricorso rivolto al giudice, accompagnato dai documenti che intende allegare (articoli 286 e 288 del codice dello stato civile attualmente vigente).

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, oltre ai tribunali, i notai sono competenti in materia di successioni ed esercitano funzioni giurisdizionali.

I notai sono competenti a trattare tutti gli atti e i termini del procedimento d'inventario e di abilitazione di una persona quale successore di un'altra persona deceduta, conformemente al nuovo regime giuridico applicabile al procedimento d'inventario, approvato dalla legge n. 23/2013, del 5 marzo, e regolamentato come il decreto n. 278/2013, del 26 agosto, fatti salvi i casi in cui gli interessati debbano svolgere i comuni procedimenti giudiziari.

Ultimo aggiornamento: 20/02/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Romania

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

In Romania le domande di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) rientrano nella competenza dei tribunali (articolo 95, punto 1 e articolo 1098 del codice di procedura civile). I ricorsi contro una decisione di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) rientrano nella competenza delle corti d'appello (articolo 96, punto 2, della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile).

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

I ricorsi dinanzi alla Înalta Curte de Casație și Justiție (Corte Suprema di cassazione) (articolo 97, punto 1 del codice di procedura civile)

L'Înalta Curte de Casație și Justiție ha la sua sede in str. Bătești nr. 25, Sector 2, cod 020934, București.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Il notaio o l'organo giurisdizionale competente.

In base all'articolo I sesto comma della **Legge n. 206/2016 che integra l'ordinanza governativa per l'emergenza n. 119/2006 relativamente ad alcune misure necessarie per l'applicazione dei regolamenti comunitari dalla data dell'accesso della Romania all'UE e che modifica e integra la Legge n. 36/1995 sui notai pubblici e sull'attività notarile**:

"Il certificato europeo di successione, ai sensi del Capo VI del regolamento n. 650/2012, viene rilasciato, su richiesta di qualsiasi persona che possa far riferimento all'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento, dal notaio pubblico che ha emesso il certificato o che lo detiene nei suoi archivi. Nel caso in cui l'archivio del notaio pubblico che emette il certificato di successione ai sensi del diritto rumeno sia tenuto dalla Camera dei notai pubblici, il certificato europeo di successione verrà rilasciato dal notaio pubblico designato a questo proposito dal Presidente del comitato esecutivo della Camera [articolo 3, primo comma, della Legge n. 206/2016]."

Si possono trovare nomi e recapiti di studi notarili in base al link pubblicato sulla pagina internet dell'Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (Unione nazionale dei notai di Romania) <http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro>.

Per quanto riguarda l'eredità rispetto alla quale l'organo giurisdizionale competente abbia stabilito mediante ordinanza la consistenza del patrimonio e/o diritti e obblighi relativamente alla successione, il certificato europeo di successione verrà emesso dall'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Le impugnazioni formulate in base all'articolo 72 del regolamento n. 650/2012 verranno trattate dal giudice che ha emesso, rettificato, modificato o revocato il certificato europeo di successione o che ha sospeso gli effetti del certificato o, eventualmente, dal giudice del distretto nel quale si trova l'ufficio del notaio pubblico. Contro il provvedimento con il quale si decide sull'impugnazione è possibile ricorrere soltanto in appello. [Articolo 5, primo comma della Legge n. 206/2016].

I ricorsi relativi a rettifiche, modifiche e revoche del certificato europeo di successione rientrano nella competenza dell'organo che li ha emessi (il notaio pubblico o l'organo giurisdizionale competente (Articolo I ^ sesto comma, articolo 5, primo comma, della legge n. 206/2016)).

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

N/A.

Ultimo aggiornamento: 26/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Slovenia

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

I tribunali regionali (okrožna sodišča) sono competenti a trattare le domande di dichiarazione di esecutività conformemente all'articolo 45, paragrafo 1.

L'elenco dei tribunali regionali è disponibile [qui](#).

I tribunali regionali (okrožna sodišča) sono competenti a trattare i ricorsi contro le decisioni su questo tipo di domande, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2.

L'elenco dei tribunali regionali è disponibile [qui](#).

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Una parte può presentare ricorso contro una decisione del tribunale regionale su un'opposizione relativa a una dichiarazione di esecutività. Tale ricorso dev'essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata con l'opposizione. Il ricorso va presentato presso il tribunale regionale che lo trasmette alla Corte suprema della Repubblica di Slovenia (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Il ricorso viene notificato al convenuto il quale deve replicare entro 30 giorni dalla notifica di quest'ultimo. La Corte suprema della Repubblica di Slovenia statuisce su questo ricorso.

Vrhovno sodišče RS

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44

fax.: (01) 366 43 01

e-mail: urad.vrs@sodisce.si

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Il certificato successorio europeo viene rilasciato dal tribunale di primo grado (okrajno sodišče), che ha statuito nel procedimento relativo alla successione.

L'elenco dei tribunali di primo grado della Slovenia è [qui](#).

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Chiunque abbia il diritto di chiedere un certificato successorio europeo può presentare ricorso contro le seguenti decisioni: la decisione con la quale il tribunale statuisce su una domanda di rilascio di un certificato successorio europeo; la decisione che rettifica il certificato successorio europeo; la decisione che modifica il certificato successorio europeo e la decisione che annulla il certificato successorio europeo. Il ricorso dev'essere presentato nell'ambito del procedimento di successione, cioè presso il tribunale che ha emesso la decisione, entro 30 giorni dalla data della sua notifica. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.

Il tribunale presso il quale il ricorso viene presentato può modificare o annullare la sua decisione precedente soltanto emettendo una nuova decisione.

Altrimenti il ricorso viene rinviato a un organo giurisdizionale di grado superiore (višje sodišče), affinché si pronunci.

L'elenco degli organi giurisdizionali superiori è disponibile [qui](#).

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Nella Repubblica slovena i tribunali sono competenti in via esclusiva in materia di successioni e, di conseguenza, non esiste un'altra autorità o operatore del diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, che siano competenti in materia di successione che possano esercitare funzioni giurisdizionali o agire in virtù di una delega di potere ricevuta da un'autorità giudiziaria o con il controllo di quest'ultima.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Slovacchia

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Le autorità competenti a statuire sulle domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, sono i tribunali circondariali (*okresné súdy*).

Le autorità competenti a statuire sui ricorsi presentati contro le decisioni relative alle domande di dichiarazioni di esecutività emesse ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, previsti all'articolo 50, paragrafo 2, sono gli organi giurisdizionali regionali (*krajské súdy*). Il ricorso viene presentato dall'intermediario del tribunale circondariale che ha emesso la decisione impugnata.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

La procedura prevista per impugnare la decisione emessa nell'ambito del ricorso di cui all'articolo 51 è costituita dal ricorso (*dovolanie*). La Corte Suprema della Repubblica slovacca (*Najvyšší súd*) si pronuncia sui ricorsi; i ricorsi sono presentati dall'intermediario del tribunale circondariale che si è pronunciato in primo grado. L'oggetto del ricorso non si limita necessariamente agli errori di diritto della decisione emessa dal giudice d'appello.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Le autorità competenti a rilasciare il certificato in base all'articolo 64 sono le seguenti:

il notaio nominato dal giudice (*notár poverený súdom*) – nel caso in cui il procedimento di successione non sia arrivato alla conclusione finale e anche in seguito alla conclusione finale del procedimento di successione.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Mezzi di ricorso di cui all'articolo 72:

il ricorso viene presentato entro 15 giorni a partire dal ricevimento del certificato successorio europeo, presso il notaio che era stato incaricato in veste di curatore per il procedimento successorio. Il ricorso ha effetto sospensivo. Il tribunale circondariale statuisce sui ricorsi avverso i certificati successori europei;

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

- nella Repubblica slovacca non esistono altre autorità né operatori del diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Ultimo aggiornamento: 25/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Finlandia

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Dichiarazione di esecutività:

Tribunale di primo grado

Link: <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html>

Impugnazione delle decisioni del tribunale di primo grado:

Corte d'appello

Link: <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html>

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Corte Suprema

Link: <http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html>

Il procedimento per l'impugnazione di cui all'articolo 51 del regolamento va proposto con un ricorso dinanzi alla Corte Suprema, nel caso in cui quest'ultima ammetta tale impugnazione (Codice di procedura, capo 30, sezioni da 1 a 3)

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Certificato rilasciato da:

Digi- ja väestötietovirasto (Ufficio digitale di stato civile)

Lintulahdenkuja 2

00530 Helsinki

telefono: +358 29 55 390 99

indirizzo di posta elettronica: perintotodistus@ddv.fi

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Ricorso da presentare presso lo:

Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Helsinki)

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Asiakaspalvelu/kirjaamo: (Sportello per il pubblico) +358 29 56 42 069

Fax: +358 29 56 45079

Indirizzo di posta elettronica: [helsinki.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:helsinki.hao(at)oikeus.fi)

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Incaricato per la successione dal tribunale.

Ultimo aggiornamento: 08/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Successioni - Svezia

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Per statuire sulle domande di dichiarazione di esecutività conformemente all'articolo 45, paragrafo 1:

- tingsrätt (tribunale di primo grado)

Per quanto riguarda i ricorsi presentati contro le decisioni relative a tali domande in base all'articolo 50, paragrafo 2:

- i ricorsi presentati conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, vanno presentati dinanzi al giudice che ha emesso la decisione.

- tingsrätt (tribunale di primo grado)

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

- Corte d'appello (hovrätt) e Corte suprema (Högsta domstolen)

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Agenzia svedese delle imposte (Skatteverket)

171 94 Solna

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Procedura: la legge (1996:241) sui procedimenti giudiziari si applica ai ricorsi, fatte salve le norme contenute nel regolamento sulle successioni.

Nome: tribunale di primo grado (tingsrätt), corte d'appello (hovrätt) e Corte suprema (Högsta domstolen)

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

a) l'Agenzia svedese delle imposte (Skatteverket)

b) la persona incaricata di gestire la divisione ereditaria (skiftesman)

c) l'esecutore testamentario (testamentsexekutor), allorché quest'ultimo agisca come persona incaricata della divisione ereditaria senza relativo mandato speciale.

d) il liquidatore speciale della successione (boutredningsman), quando si tratta di persona incaricata della divisione ereditaria della successione senza relativo mandato speciale.

Ultimo aggiornamento: 03/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.